IT

## GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

## Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sul pacchetto di proposte legislative sull'IVA nell'era digitale

(2023/C 113/11)

(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD https://edps.europa.

L'8 dicembre 2022 la Commissione europea ha adottato il pacchetto di proposte legislative sull'IVA nell'era digitale, che comprende: una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale (¹); una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale (²); e una proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA (³).

Il GEPD accoglie con favore gli obiettivi perseguiti dal pacchetto sull'IVA nell'era digitale, in particolare la modernizzazione degli obblighi di comunicazione ai fini dell'IVA, l'adeguamento delle norme in materia di IVA applicabili all'economia delle piattaforme e l'introduzione della registrazione unica ai fini dell'IVA. Tenuto conto delle nuove norme in materia di comunicazione digitale previste dalla proposta di direttiva del Consiglio, il GEPD ricorda che qualsiasi trattamento dei dati personali deve rispettare pienamente il RGPD (\*) e il regolamento (UE) 2018/1725 (\*), tra cui i principi di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati. Per garantire il rispetto del principio di limitazione delle finalità, il GEPD raccomanda di specificare esplicitamente nel dispositivo della proposta che le informazioni raccolte possono essere trattate solo ai fini della lotta contro le frodi IVA da parte dell'amministrazione fiscale competente.

Le fatture possono contenere informazioni sensibili riguardanti specifiche persone fisiche, come ad esempio informazioni riguardanti beni acquistati (compresi prodotti intimi), organizzazione di viaggi o servizi legali. Il GEPD accetta di buon grado che le informazioni da fornire all'amministrazione fiscale ai sensi degli obblighi di comunicazione digitale siano un estratto (un sottoinsieme specifico) delle informazioni contenute nella fattura e non l'intera fattura in quanto tale. Si tratta di una salvaguardia fondamentale per garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), RGPD e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1725 e per ridurre l'impatto del trattamento dei dati personali sui diritti e sulle libertà degli interessati. A questo proposito, il GEPD accoglie favorevolmente la proposta di direttiva del Consiglio escluda il nome e l'indirizzo del cliente e del soggetto passivo dalle informazioni da trasmettere.

Inoltre, il GEPD accoglie con soddisfazione che la proposta di regolamento del Consiglio designi esplicitamente i ruoli degli Stati membri e della Commissione ai sensi del diritto dell'UE in materia di protezione dei dati. Allo stesso tempo, il GEPD rammenta che la designazione deve essere allineata alle responsabilità assegnate a ciascun soggetto. Inoltre, qualsiasi ulteriore specificazione delle responsabilità degli Stati membri e della Commissione mediante atti di esecuzione deve essere pienamente in linea con i ruoli stabiliti dall'atto legislativo.

- (1) COM(2022) 701 final.
- (2) COM(2022) 703 final.
- (3) COM(2022) 704 final.
- (\*) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
- (8) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Infine, il GEPD mette in evidenza che le salvaguardie di cui al capo XV del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (6) (Condizioni relative allo scambio di informazioni) dovrebbero rimanere applicabili al trattamento dei dati personali di cui alla proposta di regolamento del Consiglio.

## 1. INTRODUZIONE

ΙT

- 1. L'8 dicembre 2022 la Commissione europea («Commissione») ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale («la proposta di direttiva del Consiglio»); una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale («la proposta di regolamento del Consiglio»); una proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA («la proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio»). Nel contesto del presente parere, si fa riferimento alle tre proposte legislative come al «pacchetto sull'IVA nell'era digitale».
- 2. Il pacchetto sull'IVA nell'era digitale fa parte del piano d'azione 2020 della Commissione per una tassazione equa e semplice a sostegno della ripresa (7). Il piano si prefigge tre obiettivi principali (8):
  - 1) modernizzare gli obblighi di comunicazione ai fini dell'IVA, introducendo obblighi di comunicazione digitale che standardizzeranno le informazioni che i soggetti passivi devono trasmettere alle autorità fiscali su ciascuna operazione in formato elettronico, imponendo al contempo il ricorso alla fatturazione elettronica per le operazioni transfrontaliere;
  - 2) aggiornare le norme IVA applicabili all'economia delle piattaforme, in particolare rafforzando il ruolo delle piattaforme nella riscossione dell'IVA;
  - 3) evitare la necessità di registrazioni IVA multiple nell'UE e migliorare il funzionamento dello strumento attuato per dichiarare e pagare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza di beni, introducendo una registrazione unica ai fini dell'IVA (SVR), migliorando e ampliando i sistemi esistenti dello sportello unico (OSS)/dello sportello unico per le importazioni (IOSS) e dell'inversione contabile, al fine di ridurre al minimo i casi in cui un soggetto passivo è tenuto a registrarsi in un altro Stato membro.
- 3. Inoltre, la proposta di regolamento del Consiglio introduce una serie di modifiche al regolamento (UE) n. 904/2010, istituendo tra l'altro un nuovo sistema centrale al livello dell'UE per lo scambio di informazioni sull'IVA tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri, che sia adattato alle particolarità degli obblighi in materia di comunicazione digitale («sistema centrale VIES») (9).
- 4. Il presente parere del GEPD è emesso in risposta a una consultazione della Commissione europea del 10 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725. Il GEPD accoglie con favore il riferimento a tale consultazione nel considerando 25 della proposta di regolamento del Consiglio. Un riferimento a tale consultazione è tuttavia assente nei considerando della proposta di direttiva del Consiglio e nei considerando della proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio. Il GEPD raccomanda pertanto di inserire un riferimento a questa consultazione in entrambe le proposte.

## 4. **CONCLUSIONI**

- 28. Alla luce di quanto sopra, il GEPD formula le seguenti raccomandazioni:
  - per quanto riguarda la **proposta di direttiva del Consiglio**:
    - (1) aggiungere un considerando che ricordi che la proposta garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali, nonché l'applicabilità del RGPD e del regolamento (UE) 2018/1725 al trattamento dei dati personali nel contesto della proposta;

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

<sup>(7)</sup> COM(2022) 701 final, pag. 1.

<sup>(8)</sup> COM(2022) 702 final, pag. 2.

<sup>(9)</sup> COM(2022) 703 final, pag. 3.

- (2) specificare esplicitamente nel dispositivo della proposta che le informazioni raccolte possono essere trattate solo ai fini della lotta contro le frodi IVA da parte dell'amministrazione fiscale competente;
- per quanto riguarda la **proposta di regolamento del Consiglio**:
  - (3) sopprimere nel considerando 24 la parola «intende» al fine di indicare chiaramente che il presente regolamento «assicura» il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali di cui all'articolo 8 della Carta e di ricordare esplicitamente l'applicabilità del RGPD e del regolamento (UE) 2018/1725 al trattamento dei dati personali nel contesto della proposta.

Bruxelles, 3 marzo 2023

IT

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI